



Giunta Regionale della Campania

**A.G.C. DEMANIO E PATRIMONIO
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**A.G.C. GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SETTORE STAMPA, DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE E BOLLETTINO UFFICIALE**

Procedura aperta per l'affidamento della stampa, confezionamento, distribuzione e gestione degli abbonamenti del B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania)

Proc. n. 660/09

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1 Oggetto,durata e importo dell'appalto.....	3
Art. 2 Caratteristiche tecniche della pubblicazione	3
Art. 3 Modalità e tempi di esecuzione della stampa	4
Art. 4 Confezionamento, gestione del servizio di abbonamento e consegna del Bollettino.....	4
Art. 5 Spese Postali	4
Art. 6 Responsabilità verso terzi	5
Art. 7 Obblighi della Ditta aggiudicataria e clausole sociali	5
Art. 8 Cauzione definitiva.....	5
Art. 9 Protocollo di legalità.....	5
Art. 10 Pagamenti	6
Art. 11 Penalità	7
Art. 12 Risoluzione del contratto	8
Art. 13 Sub-appalto e cessione del contratto.....	9
Art. 14 Riservatezza delle informazioni	9
Art. 15 Foro Competente	9

Art. 1 Oggetto, durata e importo dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la stampa, il confezionamento, la distribuzione e la gestione degli abbonamenti del B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Giunta Regionale della Campania).
2. Il contratto che sarà stipulato con il Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale di seguito denominata "Settore" avrà durata di un anno a partire dalla stipula dello stesso. L'importo presunto del contratto è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre I.V.A. e spese postali. Tale importo non ha valenza di condizione contrattuale, per cui alcun indennizzo potrà essere preteso o richiesto dalla Ditta aggiudicataria, qualora il fatturato risulti inferiore o superiore all'ammontare stesso.
3. Il prezzo di aggiudicazione resta vincolante per tutta la durata dell'appalto.
4. Il B.U.R.C. si pubblica di norma con cadenza settimanale, fatta salva l'esigenza di ulteriori pubblicazioni infrasettimanali.
5. Oltre ai numeri ordinari è prevista la pubblicazione di supplementi e numeri speciali.
6. A titolo puramente orientativo, senza alcun vincolo per l'Amministrazione Aggiudicatrice, si prevede, nel corso della durata contrattuale, la stampa di circa per 90 numeri, compresi supplementi e speciali, da distribuire ai destinatari indicati dal successivo art. 4. Sempre a titolo puramente orientativo, senza alcun vincolo per l'Amministrazione aggiudicatrice, si prevede la stampa di un numero complessivo di circa 750 copie per il BURC ordinario e circa 600 copie per il BURC speciale per un totale di circa 27.000.000 di facciate. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la stampa di un numero di copie inferiore o superiore rispetto a quello previsto, senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare qualsivoglia pretesa risarcitoria. La società partecipante alla gara dovrà espressamente dichiarare di accettare incondizionatamente le determinazioni della Regione sul punto come mero rischio di impresa.
7. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, la Direzione del bollettino provvederà a comunicare alla società aggiudicataria gli elenchi di soggetti ai quali spedire o consegnare il bollettino.
8. Il numero di copie da consegnare o spedire determinato secondo quanto previsto dal comma 7, sarà comunicato dalla Direzione alla società aggiudicataria all'avvio del servizio e si intenderà di volta in volta tacitamente confermato qualora non intervengano variazioni che saranno comunicate preventivamente dalla Direzione a ½ mail o fax.
9. Il Settore può richiedere la ristampa (per un numero non inferiore a 300 copie e con incrementi di 100) di numeri esauriti, nonché estratti di leggi, regolamenti o provvedimenti al medesimo prezzo di aggiudicazione.

Art. 2 Caratteristiche tecniche della pubblicazione

1. Il B.U.R.C. deve essere realizzato, salvo casi specifici espressamente segnalati dal Settore come segue:
 - a) **Formato:** cm.21x30;
 - b) **Carta:** riciclata, grammatura 80/85;
 - c) **Composizione:** giustezza: 18,5;
 - d) **Serie:** Times;
 - e) **Corpo:** 8 su 9, o 9 su 10 (su espressa indicazione del Settore); per i titoli da 8 a 20 in neretto;
 - f) **Legatura:** a punto metallico (2 punti) per pubblicazioni con numero di pagine fino a 60; in brossura, con copertina di gr. 220, per le pubblicazioni con numero di pagine superiore a 60, riportando sul dorso la dicitura "B.U.R.C." e a seguire numero e data (o altra dicitura indicata dal Settore);
 - g) **Stampa:** in offset e, su richiesta del Settore, mediante riproduzione anastatica.
2. L'impostazione complessiva del B.U.R.C. deve essere conforme all'attuale pubblicazione.

3. Il contenuto della facciata di stampa, invece, deve essere conforme all'allegato fac-simile, fatta salva l'esigenza di diversa impostazione secondo le indicazioni del Settore.
Le copie di ogni numero ordinario, speciale ed i supplementi, se stampati separatamente, vanno numerate in modo da essere diversificate, consultabili e distinguibili.

Art. 3 Modalità e tempi di esecuzione della stampa

1. L'impresa aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, ritirare il materiale da pubblicare (bozze di stampa) ogni giorno lavorativo, presso la Direzione, e dovrà restituirle, corrette, entro le 24 ore successive.
2. La pubblicazione deve avere luogo entro le 24 ore, con esclusione del sabato e dei festivi, dal "Visto si stampi" della Direzione.
3. Con la pubblicazione sarà recapitato alla Direzione il file completo in formato PDF di ogni numero ordinario o speciale nonché di ogni singolo atto pubblicato.
4. Entro il giorno 20 del mese alla Direzione dovrà essere recapitato un supporto magnetico contenente tutti i numeri dei BURC pubblicati nel mese precedente.
5. La Direzione si riserva, comunque, il diritto di apportare modifiche all'impaginato anche entro le 24 ore (sabato e festivi esclusi) precedenti la pubblicazione, in relazione a proprie esigenze sopraggiunte ed improrogabili.
6. In caso di particolare urgenza, per la pubblicazione di leggi o altri provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale nonché del Presidente del Consiglio Regionale, la pubblicazione potrà essere richiesta nelle 24 ore (festivi esclusi) dalla consegna degli originali.
7. Per tali, o altre esigenze eccezionali, l'impresa aggiudicataria resta obbligata all'esecuzione del vincolo contrattuale, anche attraverso l'esecuzione di lavoro notturno o festivo, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 4 Confezionamento, gestione del servizio di abbonamento e consegna del Bollettino.

1. Oltre alla stampa la ditta aggiudicataria dovrà provvedere:
 - a) alla gestione degli abbonamenti, in accordo con il Settore Finanze e Tributi e il Settore, attraverso l'aggiornamento dell'elenco degli abbonati (indicazione dei nuovi, dei cessati, modifiche di indirizzo, etc...);
 - b) alla spedizione dei bollettini agli abbonati e agli altri soggetti indicati dalla Direzione; alla consegna agli Uffici della Giunta e del Consiglio Regionale ubicati sul territorio cittadino di Napoli, con le modalità comunicate dal Settore. La ditta dovrà provvedere all'imbustamento, etichettatura, fascettatura ed ogni altra operazione propedeutica alla spedizione e consegna.
 - c) alla custodia, durante tutto il periodo dell'appalto e per l'anno successivo, delle copie eccedenti, mettendole a disposizione del Settore, in caso di richiesta;
 - d) alla rilegatura in volumi, con cadenza trimestrale, di tutti i numeri (ordinari, supplementi e speciali) pubblicati.

Art. 5 Spese Postali

1. Le spese postali per la spedizione dei Bollettini sono a carico dell'Amministrazione e verranno rimborsate alla Ditta aggiudicataria dietro presentazione di rendicontazione mensile corredata dalle relative ricevute rilasciate dall'ufficio postale.
2. La ditta aggiudicataria può stipulare contratti per la vendita e la distribuzione del BURC, previa autorizzazione e rendiconto al Settore.

Art. 6 Responsabilità verso terzi

1. La Ditta o Società aggiudicataria è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione del contratto, esonerando sin da ora da ogni responsabilità l'Amministrazione aggiudicatrice .

Art. 7 Obblighi della Ditta aggiudicataria e clausole sociali

1. Nell'esecuzione del contratto l'aggiudicataria dovrà adottare tutte le possibili cautele atte a prevenire danni e/o infortuni; in ogni caso risponderà dei danni che potranno derivare a cose o persone dall'uso delle macchine per cause imputabili alla stessa aggiudicataria.
2. L'aggiudicataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria ed a fornire dimostrazione all'Amministrazione, a fronte di formale richiesta, in qualsiasi momento.

Art. 8 Cauzione definitiva

1. Nei dieci giorni feriali successivi alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'aggiudicataria dovrà costituire, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Detta cauzione, con firma del garante autenticata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 9 Protocollo di legalità

1. In applicazione del "*Protocollo di legalità in materia di appalti*", sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania (rinvenibile sul sito istituzionale www.regione.campania.it link imprese) la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, acquisisce dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia di Napoli. Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.
2. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto.
4. L'impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e

reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - b l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini della valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98.
6. L'impresa aggiudicataria:
- a accenderà, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "*Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli*" presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. In caso d'inosservanza senza giustificato motivo sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa incarica l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito dall'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto.
 - b comunicherà alla Camera di commercio, con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, CIN, ABI, CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti.
7. L'impresa aggiudicataria si avvarrà, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991. In caso di violazione è prevista la risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

Art. 10 Pagamenti

1. Il corrispettivo sarà determinato esclusivamente dal prodotto: numero dei bollettini consegnati o spediti, per il numero di pagine di ciascun bollettino, per il prezzo di aggiudicazione.

2. Per pagina stampata si intende una pagina avente un numero di righe non inferiore a dieci. Le dieci righe devono intendersi pareggiate su entrambe le colonne della pagina.
3. Non saranno conteggiate le facciate che rimanessero interamente bianche o con un numero di righe al di sotto del minimo.
4. Gli importi conseguenti ad applicazione di eventuali penali saranno detratti dai corrispettivi dovuti con l'emissione di relative note di credito.
5. L'Impresa, con cadenza bimestrale, provvederà ad emettere regolari fatture nelle quali saranno elencate analiticamente tutte le prestazioni eseguite. Con le stesse modalità saranno inviate le eventuali note di credito derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11. Nella fattura dovranno essere riportati **obbligatoriamente** il numero di pagine stampate, il numero delle copie stampate, il numero delle copie consegnate e spedite ai soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettera b). Le fatture e le eventuali note di credito saranno presentate al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per l'apposizione del visto per la regolare esecuzione. Il Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale nei trenta giorni successivi provvederà a trasmettere al Settore Provveditorato e Economato la suddetta documentazione contabile. Il Settore Provveditorato e Economato entro i trenta giorni successivi trasmetterà al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio il decreto di liquidazione necessario per il pagamento.
6. Per il rimborso delle spese postali resta fermo quanto stabilito all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 11 Penalità

1. Qualora l'aggiudicatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità e i termini indicati nel presente Capitolato e nel contratto, il Settore applicherà, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:
 - a) in caso di ritardi rispetto ai tempi stabiliti: € 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al quinto giorno; €1500,00 per ogni giorno successivo al quinto.
 - b) per ogni errore tipografico che alteri la sostanza del testo pubblicato, il costo di una facciata di stampa del BURC moltiplicato il numero delle copie tirate, la pubblicazione della rettifica o del testo integrale rettificato, nonché eventuali danni invocati da terzi.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo di legalità:
 - a) Qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - b) Qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - c) Qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

3. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal Settore alla ditta aggiudicataria, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
4. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del Settore, saranno applicate definitivamente.
5. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L'esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso il Settore, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ed, inoltre, si riserva di verificare durante l'espletamento del servizio la qualità della prestazione offerta.

Art. 12 Risoluzione del contratto

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., potrà essere risolto a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice ove ricorrano inadempienze dell'esecutore rispetto al capitolato, al contratto ed alla normativa di riferimento.
2. In particolare, previa comunicazione scritta alla ditta, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa esecutrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:
 - a) in carenza di autorizzazioni e licenze previste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
 - b) in caso di cessione del contratto o ricorso al subappalto;
 - c) in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni, qualora ciò arrechi grave nocimento all'Amministrazione aggiudicatrice;
 - d) in caso di fallimento della ditta;
 - e) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
 - f) in caso di mancata comunicazione di cessione della ditta;
 - g) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - h) ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;
 - i) in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, come specificato all'articolo 11 del presente capitolato, in applicazione del citato Protocollo di legalità.
3. L'impresa aggiudicataria riconosce il diritto della stazione appaltante, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dall'impresa medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere dell'eventuale maggior prezzo pagato dalla stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

4. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

Art. 13 Sub-appalto e cessione del contratto

1. Nell'esecuzione del contratto non è consentito il sub-appalto.
2. All'impresa aggiudicataria non è consentito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il contratto ad altra impresa.
3. In caso di contravvenzione al divieto la cessione s'intenderà nulla e, pertanto, di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, salva la facoltà di ritenere risolto il contratto, con diritto al risarcimento di eventuale danno.

Art. 14 Riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno utilizzati in relazione agli adempimenti e alle procedure connesse allo svolgimento della gara e alla stipula del contratto.
2. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 15 Foro Competente

1. In caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli, sede legale della Giunta Regionale della Campania. E' esclusa la competenza arbitrale.